

**LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 27-11-2006
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente,
energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità',
trasporto pubblico locale, cultura, sport.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-
VENEZIA GIULIA
N. 48
del 29 novembre 2006
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 11 del 1 dicembre 2006

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga:
la seguente legge:*

Titolo I

Principi generali

Capo I

Principi e disposizioni generali

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La Regione, con la presente legge, disciplina il riordino delle funzioni e

dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale
mediante il conferimento
di funzioni agli Enti locali e la soppressione e
semplificazione di
procedimenti amministrativi.

ARTICOLO 2

(Principi)

1. Il conferimento e l'esercizio di funzioni e compiti
amministrativi agli
Enti locali e' effettuato in conformita' ai seguenti
principi:

a) principi di sussidiarieta' e adeguatezza, secondo i
quali tutte le

funzioni regionali che non attengono a esigenze
unitarie per la

collettivita' e il territorio regionale, sono
conferite ai Comuni e alle

Province, secondo le rispettive dimensioni
territoriali, associative e
organizzative;

b) principi di completezza, omogeneita' e unicità
della responsabilita'

amministrativa, al fine di assicurare ai singoli
enti l'unitaria

responsabilita' di servizi o attivita'

amministrative omogenee e

un'effettiva autonomia di organizzazione e di
svolgimento;

c) principi di efficienza ed economicita', al fine di
assicurare un adeguato

esercizio delle funzioni, anche in forma associata,
in considerazione

delle diverse caratteristiche e dimensioni degli
enti riceventi in

relazione all'idoneita' organizzativa
dell'amministrazione ricevente;

d) principio di autonomia organizzativa e regolamentare
e di responsabilita'

degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni a
essi conferite;

e) principio di trasferimento di risorse per
l'esercizio delle funzioni
conferite.

2. La Regione in riferimento alle funzioni conferite esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza.

ARTICOLO 3

(Decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei procedimenti)

1. Le funzioni e i procedimenti conferiti ai sensi della presente legge sono esercitati dagli Enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2007. A tale fine e' disposto il trasferimento di risorse.

2. Il personale regionale e' trasferito agli Enti locali, con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, secondo le modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva ed e' quantificato, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto del contingente di personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei procedimenti conferiti.

3. Il comma 2 si applica anche al trasferimento del personale di cui all'articolo 74 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro) e all'articolo 107, comma 10, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).

ARTICOLO 4

(Efficacia della gestione delle funzioni conferite)

1. La Regione e gli Enti locali intereressati, al fine di perseguire indirizzi unitari, concordano e garantiscono, in sede di Consiglio delle autonomie locali, il massimo grado di efficacia dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, disponendo gli interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali.

2. La Regione e gli Enti locali interessati concordano, in sede di Consiglio delle autonomie locali, le modalita' di verifica e gli appositi correttivi per l'efficace esercizio delle funzioni conferite.

ARTICOLO 5

(Potere sostitutivo)

1. A tutela degli interessi unitari regionali, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali, nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattivita'

nell'esercizio obbligatorio delle funzioni autorizzative conferite in forza della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'Ente locale interessato e il Consiglio delle autonomie locali, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.

ARTICOLO 6

(Riordino legislativo)

1. Con leggi regionali di riordino organico, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' disciplinato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, il conferimento di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse nelle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale;
- b) demanio marittimo con finalita' turistico-ricreative;
- c) demanio marittimo e demanio idrico regionale;
- d) impianti a fune;
- e) piste da sci;
- f) energia;
- g) viabilita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti);
- h) trasporti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 111/2004;

- i) orientamento al lavoro;
- j) formazione connessa ai servizi dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per il reinserimento occupazionale dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
- k) opere idrauliche, autorizzazioni idrauliche, concessioni di derivazione d'acqua, polizia idraulica e servizio di piena;
- l) verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;
- m) ricezione delle denunce sulle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica;
- n) gestione delle aree naturali protette (SIC, ZPS, biotopi e riserve naturali), con eccezione dei parchi regionali;
- o) autorizzazioni all'immersione di materiali e al ripascimento delle fasce costiere.

Titolo II

Riordino di funzioni

Capo I

Riordino delle funzioni

**in materia di risorse agricole,
naturali, forestali e montagna**

ARTICOLO 7

(Funzioni dei Comuni)

1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna i Comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- a) rilascio della certificazione di ubicazione di azienda in zona di montagna, collinare, svantaggiata, depressa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani);
- b) vidimazione dei registri carico-scarico di paste alimentari, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 aprile 2002 (Disposizioni applicative art. 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari);
- c) vidimazione dei registri dei produttori, trasportatori e trasformatori del latte, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003 (Modalita' di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari);
- d) certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprieta' contadina, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprieta' contadina).

ARTICOLO 8

(Conferimento di funzioni al Comune di Grado per la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata)

1. E' trasferita al Comune di Grado la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, istituita ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'articolo 9, comma 62, della legge regionale 3/2002, facente parte del sistema delle aree naturali protette del Friuli Venezia Giulia.

2. La gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata e' finalizzata alla conservazione delle specie animali e vegetali, alla difesa e al ripristino degli ambienti naturali, alla ricerca scientifica e alla promozione della conoscenza dei valori naturalistici. La gestione persegue con priorit  il mantenimento e il miglioramento della diversita' biologica delle zone umide per gli uccelli acquatici, tenendo in particolare considerazione le specie migratrici. La gestione persegue gli obiettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).

3. Il Comune di Grado subentra nei rapporti di lavoro con il personale operaio addetto ai lavori di manutenzione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, assunto con contratto di diritto privato a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58 (Norme sul personale dell'Azienda delle foreste della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1966, n. 7), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 8/1973.

ARTICOLO 9

(Funzioni delle Province)

1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi

coadiuvanti, ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti);

b) applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo, di cui

alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), a eccezione delle funzioni previste dall'articolo 9, come modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 17/2006, dall'articolo 12, come da ultimo modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera f), della presente legge, dall'articolo 14, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera h), della presente legge, e dai commi 1 e 2 dell'articolo 15, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera i), della presente legge;

c) autorizzazione alla raccolta di piante spontanee e per scopi scientifici,

didattici e officinali, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla

legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), come modificato dall'articolo 31, comma 1, della presente legge;

d) autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento a scopo

scientifico, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1 giugno

1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), come sostituito dall'articolo 36, comma 1, della presente legge.

2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:

a) contributi per promuovere la conoscenza, diffusione e valorizzazione dei

sistemi razionali di coltivazione e conservazione, ai sensi dell'articolo

11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29

(Provvedimenti per lo

sviluppo delle colture pregiate), come sostituito

dall'articolo 29, comma

1, della presente legge;

b) contributi alle associazioni ornitologiche, ai sensi dell'articolo 3

della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il

riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli

Venezia Giulia), come sostituito dall'articolo 49, comma 1, della

presente legge;

c) contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali,

ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale 30 settembre

1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali),

come modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b), della presente

legge;

d) incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi, ai sensi del comma 2 bis

dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come sostituito

dall'articolo 41, comma 1, lettera a), della presente legge;

e) contributi in materia di pesca e acquacoltura, ai sensi del decreto del

Presidente della Regione 24 novembre 2004, n. 393/Pres. (Regolamento

recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti

dall'articolo 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17

febbraio 1982, n. 41 e dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 maggio

1998, n. 164, in materia di pesca e di acquacoltura);

f) contributi ai consorzi apistici, ai sensi dell'articolo 9 della legge

regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela

dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale), come

sostituito dall'articolo 33, comma 1, lettera g), della presente legge;

g) contributi per le fattorie didattiche, ai sensi dell'articolo 23, comma

1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo

dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive),
come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della presente legge;
h) contributi per gli interventi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>), come da ultimo sostituito dall'articolo 47, comma 1, della presente legge.

ARTICOLO 10

(Conferimento di funzioni alla Provincia di Trieste relative alla Riserva naturale marina di Miramare)

1. E' trasferita alla Provincia di Trieste la titolarita' degli interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, ivi compresa l'erogazione del contributo all'Associazione italiana World Wide Fund for nature (WWF), quale ente gestore della Riserva medesima.

ARTICOLO 11

(Conferimento di funzioni alle Comunita' montane per la concessione del contributo per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilita' di accesso alle malghe e ai pascoli)

1. Sono trasferite alle Comunita' montane le funzioni amministrative relative all'erogazione del contributo per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilita' di accesso alle malghe e ai pascoli, ai sensi del comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonche' norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), come da ultimo sostituito dall'articolo 43, comma 1, della presente legge.

ARTICOLO 12

(Funzioni delle Province e delle Comunita' montane)

1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunita' montane, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- a) rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a

motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica
alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), come da ultimo modificati
dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;
b) rilevazione degli alberi monumentali, ai sensi dell'articolo 3 della
legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei
monumenti naturali e del patrimonio vegetale), come modificato
dall'articolo 37, comma 1, lettera a), della presente legge.

2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province
e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le
seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:

a) finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da
calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali, ai sensi
dell'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (Nuove norme
per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle
infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità
atmosferiche di carattere eccezionale), come sostituito dall'articolo 32,
comma 1, della presente legge;
b) contributi per la realizzazione e la manutenzione di strade vicinali, ai
sensi dell'articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 22 febbraio
2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 45,
comma 1, della presente legge;
c) spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti
naturali, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 35/1993, come
modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della presente legge;
d) contributi ai consorzi forestali pubblici e privati, ai sensi
dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi
per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), come sostituito
dall'articolo 30, comma 1, lettera d), della presente legge,
dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42
(Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme
legislative diverse), come modificato dall'articolo 39, comma 1, della
presente legge, e dell'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2001,

n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come da ultimo modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera b), della presente legge;

e) interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa mediante piantagioni forestali a rapido accrescimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 65/1976, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della presente legge;

f) concorso nelle spese dei produttori biologici, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 38, comma 1, lettera a), della presente legge;

g) contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera c), e dall'articolo 68, comma 1, lettera vv), della presente legge;

h) contributi per iniziative di educazione alimentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2000;

i) contributi per lo sviluppo dell'apicoltura, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 1, lettere a), b) e c), e dall'articolo 68, comma 1, lettera o), della presente legge;

j) contributi agli operatori agrituristici per interventi strutturali sugli immobili aziendali, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera a), della presente legge.

3. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Comunità montane e le Province di Trieste e di Gorizia esercitano la funzione di concessione ed erogazione di contributi ai proprietari di fondi agricoli e forestali e ai consorzi agro-silvo-pastorali e altre forme associative per

spese di permuta e compravendita di fondi agricoli, sostenute da residenti in zone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), come modificato dall'articolo 35, comma 1, della presente legge, dell'articolo 4 della legge regionale 13/2001, come modificato dall'articolo 48, comma 1, della presente legge, e dell'articolo 10 della legge regionale 13/2001.

Capo II

Riordino delle funzioni

in materia di ambiente ed edilizia

ARTICOLO 13

(Funzioni dei Comuni in materia di inquinamento atmosferico)

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative all'elaborazione dei piani di azione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione di gestione della qualita' dell'aria ambiente) e dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria), nelle situazioni in cui i livelli di uno o piu' inquinanti comportano il rischio di superamento, rispettivamente, dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.

ARTICOLO 14

(Funzioni dei Comuni in materia di determinazione del valore venale degli immobili)

1. Sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative relative alla determinazione del valore venale degli immobili, delle opere o loro parti abusivamente eseguiti, ai fini dell'applicazione delle sanzioni urbanistiche di cui alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).

ARTICOLO 15

(Funzioni delle Province in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 127 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche, sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative all'istruttoria e al rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

ARTICOLO 16

(Contributi per lo smaltimento dell'amianto)

1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per lo smaltimento dell'amianto, ai sensi dell'articolo 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come da ultimo modificato dagli articoli 57, comma 1, e 68, comma 1, lettera nn), della presente legge.

ARTICOLO 17

(Contributi per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come da ultimo modificato dall'articolo 53, comma 1, della presente legge.

ARTICOLO 18

(Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti)

1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative previste dall'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, dell'1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle richieste del documento uniforme, modulo di notifica 54/A, di cui all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 259/93, gia' presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina gestione rifiuti, alla data dell'1 gennaio 2007.

ARTICOLO 19

(Competenze delle Province in materia di inquinamento)

atmosferico)

1. Sono di competenza delle Province le funzioni relative:

- a) alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999;
- b) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);
- c) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera b);
- d) all'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell'attuazione dei piani di azione comunali.

2. Le Province prevedono misure di semplificazione per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

ARTICOLO 20

(Contributi in materia di risparmio energetico)

1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi in materia di risparmio energetico.
2. Le Province incentivano l'uso razionale dell'energia concedendo a privati e agli enti pubblici contributi in conto capitale, fino a una percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali.
3. Le singole fattispecie di interventi finanziabili, la relativa percentuale di finanziamento, i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con regolamento provinciale.

Capo III

Riordino delle funzioni

in materia di energia

ARTICOLO 21

(Funzioni dei Comuni)

1. In materia di energia i Comuni esercitano le seguenti funzioni:
 - a) promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, attività in materia di controllo e di uso razionale di energia;
 - b) individuazione delle aree idonee alla realizzazione

di reti di
teleriscaldamento e relativi impianti;
c) autorizzazioni relative all'installazione e
all'esercizio degli impianti
di produzione di energia elettrica con potenza
uguale o inferiore a 10
megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali
e fonti assimilate
alle rinnovabili;
d) autorizzazioni relative all'installazione e
all'esercizio degli impianti
di produzione di energia elettrica che utilizzano
fonti rinnovabili e
rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10
megawatt termici;
e) autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di
elettrodotti con
tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che
interessano
esclusivamente il territorio comunale;
f) installazione ed esercizio di impianti e depositi di
oli minerali di
capacità fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti
e depositi dotati di
oleodotti.

2. In materia di energia i Comuni, in forma associata o
mediante delega alle

Province, esercitano le seguenti funzioni:

a) autorizzazioni relative all'installazione e
all'esercizio degli impianti
di produzione di energia elettrica con potenza
maggiore di 10 e inferiore
o uguale a 25 megawatt termici, che utilizzano fonti
tradizionali e fonti
assimilate alle rinnovabili;
b) autorizzazioni relative all'installazione e
all'esercizio degli impianti
di produzione di energia elettrica che utilizzano
fonti rinnovabili e
rifiuti, con potenza maggiore di 10 e inferiore o
uguale a 25 megawatt
termici.

ARTICOLO 22

(Funzioni delle Province)

1. In materia di energia le Province esercitano le seguenti funzioni:

- a) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
- b) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici;
- c) controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);
- d) autorizzazioni relative alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 kilovolt che interessano più territori comunali della medesima provincia.

Capo IV

Riordino delle funzioni in materia

di pianificazione territoriale e urbanistica,

di mobilità' e trasporto pubblico locale

ARTICOLO 23

(Funzioni delle Province in materia di mobilità' e trasporto pubblico locale)

1. In materia di mobilità' e infrastrutture di trasporto le Province esercitano le funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari, anche mediante utilizzo diretto di finanziamenti previsti da leggi statali a favore della Regione, nelle seguenti materie:

- a) realizzazione di pensiline e infrastrutture previste nel Piano regionale del trasporto pubblico locale;
- b) promozione del trasporto pubblico locale;
- c) progettazione e realizzazione di piste e itinerari ciclabili da parte dei Comuni.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1, lettera c), gli interventi facenti parte della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR), come individuata con la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2006, n. 2297 (L.R. 14/1993 - individuazione della rete di viabilita' ciclabile di interesse regionale ReCIR), e successive integrazioni.

3. Fino all'adozione del Piano regionale della viabilita' e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), le Province operano sulla base dei Piani provinciali della viabilita' e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 3 della medesima legge, dando prioritá ai tronchi funzionali di itinerari ciclabili previsti dalla ReCIR secondo gli indirizzi unitari definiti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Le funzioni autorizzative assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, sono trasferite alle Province. Le funzioni sono svolte dalla Provincia di partenza nel caso in cui le gare da autorizzare interessino il territorio di piu' Province.

ARTICOLO 24

(Funzioni dei Comuni in materia di paesaggio)

1. Ai Comuni e' trasferita la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente agli interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), relativi alla posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.

Capo V

Riordino delle funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero e politiche giovanili

ARTICOLO 25

(Funzioni dei Comuni)

1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, i Comuni singoli o associati esercitano le seguenti funzioni, qualora rivestano preminente interesse locale:

- a) promozione e sostegno economico di attivita' e di iniziative culturali, realizzate da organismi pubblici e privati senza fini di lucro nei settori della cultura e dello spettacolo;
- b) promozione e sostegno economico di manifestazioni

sportive e ricreative
realizzate da associazioni senza fini di lucro e da
enti di promozione
della cultura sportiva;
c) costruzione, ampliamento, miglioramento di impianti
sportivi e recupero
di impianti sportivi in disuso;
d) promozione e sostegno economico delle attività
realizzate dai soggetti
pubblici e privati che gestiscono centri di
aggregazione giovanile;
e) sostegno degli investimenti realizzati da soggetti
pubblici e privati per
l'adeguamento di strutture destinate a centri di
aggregazione giovanile.

ARTICOLO 26

(Funzioni delle Province)

1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, le Province esercitano le funzioni previste dall'articolo 25, qualora rivestano preminente interesse provinciale.
2. Le Province esercitano le funzioni attinenti alla promozione delle attività realizzate da organismi pubblici o privati senza fini di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori.
3. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di assegni di studio agli alunni residenti nei rispettivi territori e iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fini di lucro.
4. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di contributi alle Società di Mutuo Soccorso.

ARTICOLO 27

(Funzioni della Regione)

1. Nelle materie di cui agli articoli 25 e 26, rimane di competenza della Regione l'esercizio delle funzioni relative al finanziamento di attività, iniziative e manifestazioni, di preminente interesse regionale, ivi comprese le attività, iniziative e manifestazioni realizzate dai Comuni capoluogo o dalle grandi istituzioni culturali operanti nel loro territorio, individuate espressamente con norma di legge, nonché l'esercizio della funzione di finanziamento degli investimenti per impianti sportivi di grandi dimensioni riferibili a un bacino di utenza di ampiezza almeno provinciale.

Capo VI

Soppressione di procedimenti regionali

ARTICOLO 28

(Procedimenti soppressi)

1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto sono soppressi i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti incentivi:

- a) contributi per la diffusione di veicoli a ridotto

inquinamento;

b) contributi per l'acquisto di veicoli elettrici, accumulatori e

infrastrutture collegate;

c) contributi ai Comuni per l'acquisto di scuolabus;

d) finanziamenti ai Comuni per la progettazione e la realizzazione di piste

ciclabili, con esclusione degli interventi facenti parte della Rete delle

Ciclovie di Interesse Regionale.

2. E' soppresso il parere regionale preventivo sui progetti relativi alla

viabilita', limitatamente alle strade statali e

provinciali, alle ferrovie e

alle infrastrutture energetiche di cui all'articolo 22 delle norme di

attuazione del Piano urbanistico regionale generale

approvato con decreto del

Presidente della Giunta regionale n. 0826/Pres. del 15

settembre 1978, nonche'

il parere preventivo sulla localizzazione, costituzione e ampliamento in

territorio regionale di impianti di produzione,

trasporto, deposito e

distribuzione di energia da effettuarsi da Enti pubblici

e privati, di cui

all'articolo 25, commi secondo e terzo, delle medesime

norme di attuazione.

3. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono

soppressi:

a) i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti

incentivi:

1) spese per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo

forestale e naturalistico;

2) contributi per danni agli alveari causati da lapiacidi;

3) incentivi per la diffusione del servizio di impollinazione;

4) contributi straordinari alle associazioni e ai consorzi di comunioni

familiari montane per concorso nelle spese di primo impianto;

b) il procedimento relativo al rilascio di certificazione per l'esenzione

INVIM.

4. In materia di pianificazione territoriale,

urbanistica, mobilita' e

trasporto pubblico locale sono soppressi i procedimenti relativi alla

concessione ed erogazione dei seguenti contributi e incentivi:

a) incentivi finanziari per la redazione dei piani urbani del traffico;

b) incentivi finanziari per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici;

c) incentivi finanziari per l'adeguamento degli autobus

per l'utilizzo da
parte dei soggetti diversamente abili;
d) incentivi finanziari per l'acquisto e la
trasformazione dei taxi per
l'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;
e) incentivi finanziari per l'acquisto, la
trasformazione e l'adeguamento
dei taxi al fine di promuovere azioni concrete per
la riduzione
dell'inquinamento atmosferico derivante dal
traffico.

Titolo III

Modifiche alla legislazione regionale di settore

Capo I

Modifiche alla legislazione regionale in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna

ARTICOLO 29

(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale
29/1967)

1. L'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967,
n. 29 (Provvedimenti
per lo sviluppo delle colture pregiate), come modificato
dall'articolo 6,
comma 67, della legge regionale 1/2005, e' sostituito dal
seguito:

<<Art. 11

1. Le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a
concedere contributi a
Comuni, enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati

e a sostenere spese
dirette per l'organizzazione di manifestazioni e convegni
e per l'attuazione
di iniziative atte a promuovere la conoscenza dei sistemi
razionali di
coltivazione e conservazione, trasformazione e vendita
delle produzioni di cui
alla presente legge, nonché la loro diffusione e
valorizzazione.>>.

ARTICOLO 30

(Modifiche alla legge regionale 65/1976)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65
(Interventi per la difesa e lo
sviluppo del settore forestale), sono apportate le
seguenti modifiche:

a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

<<Art. 3

1. Al fine di realizzare un programma straordinario
di interventi per
l'incremento della produzione legnosa, le
Province e, nei territori di
rispettiva competenza, le Comunità montane
concedono, a favore di
enti e imprese, singole o associate, contributi
per l'impianto e le
cure culturali relative al primo anno, di specie
forestali a rapido
accrescimento, con priorità per le piantagioni
realizzate da
cooperative, da coltivatori diretti o da piccole
imprese.>>;

b) l'articolo 4, come da ultimo modificato
dall'articolo 1, commi 7 e 8,
della legge regionale 20/2000, e' sostituito dal
seguente:

<<Art. 4

1. I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi
per superfici minime,
di un ettaro nei territori di pianura e di mezzo
ettaro nei territori
di montagna, anche se formate da appezzamenti non
contigui.

2. I beneficiari sono obbligati a non eseguire trasformazioni culturali, sui terreni oggetto dell'impianto, per un periodo di otto anni per il pioppo e di quindici anni per le altre specie.

3. Il periodo di tempo di cui al comma 2 decorre dalla data in cui l'ente concedente riceve la comunicazione di conclusione dei lavori da parte del beneficiario. L'ente concedente può prevedere sanzioni nei riguardi dei beneficiari che non rispettano tale obbligo di comunicazione.>>;

c) l'articolo 5, come sostituito dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 20/2000, e' sostituito dal seguente:

<<Art. 5

1. L'impegno di spesa relativo ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 3 e' assunto sulla base dei singoli preventivi di spesa, conformi al prezzario unico stabilito dalla Regione.

2. In sede di collaudo degli impianti l'ente concedente accerta, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), la provenienza o l'identita' clonale dei materiali di riproduzione utilizzati.>>;

d) l'articolo 8, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 10/1997, e' sostituito dal seguente:

<<Art. 8

1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunita' montane sono autorizzate a concedere al Consorzio boschi carnici, agli altri consorzi forestali pubblici e privati, alle associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci e ad aziende speciali, sulla base di progetti o programmi specifici, contributi:

a) per la gestione e il potenziamento dei beni silvo - pastorali dei Comuni a essi affidati o direttamente acquistati o comunque avuti in gestione, fino al 75 per cento delle spese correnti, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento previsti dalle vigenti disposizioni;

b) per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo - pastorale fino al 100 per cento della spesa, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano pubblici, e fino al 60 per cento della spesa

nel caso in cui i
soggetti beneficiari siano consorzi forestali
privati. In entrambi i casi
il contributo va commisurato, previa valutazione di
congruità da parte
della Direzione centrale della Regione competente in
materia di risorse
forestali o dell' Ufficio tecnico erariale (UTE), al
valore agricolo
medio del terreno fissato ai sensi delle leggi
vigenti, cui vanno
aggiunti gli oneri di contratto.

2. Le Province e, nei territori di rispettiva
competenza, le Comunità
montane sono autorizzate a concedere
anticipazioni:
a) pari al 50 per cento delle spese di cui alla lettera
a) del comma 1,
quali risultanti dal bilancio di previsione;
b) fino al 90 per cento delle spese di cui alla lettera
b) del comma 1,
quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti o
degli acquisti
incrementativi.>>;
e) al primo comma dell'articolo 9, le parole <<Gli
oneri previsti dagli
articoli 1, 2, 6, 7, 8>> sono sostituite dalle
seguenti: <<Gli oneri
previsti dagli articoli 1 e 2>>.

ARTICOLO 31

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 34/1981)

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 3
giugno 1981, n. 34
(Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge
regionale 27 dicembre
1979, n. 78), è sostituito dal seguente:

<<1. La raccolta delle piante spontanee o di parte di
esse, comprese quelle
elencate all'articolo 2, è consentita esclusivamente per
scopi scientifici,
didattici e officinali, previa autorizzazione rilasciata

dalla Provincia
competente per territorio.>>.

ARTICOLO 32

(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale
45/1985)

1. L'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamita' naturali o da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale), e' sostituito dal seguente:

<<Art. 10

1. Per il ripristino delle strade classificate vicinali le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunita' montane possono concedere le provvidenze previste dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).>>.

ARTICOLO 33

(Modifiche alla legge regionale 16/1988)

1. Alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 211,

comma 2, della legge regionale 5/1994, le parole <<l'Amministrazione regionale puo'>> sono sostituite dalle seguenti: <<le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunita' montane possono>>;

b) al comma 9 dell'articolo 3, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 20/1992, le parole <<agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle Province e, nei territori di rispettiva competenza, alle Comunita' montane>>;

c) al comma 11 dell'articolo 3 le parole <<L'Amministrazione regionale, con apposite convenzioni, puo'>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunita' montane, con apposite convenzioni, possono>>;

d) al comma 1 dell'articolo 5 le parole <<nonche' per gli acquisti per la ricostituzione della consistenza degli alveari di cui all'articolo 4,>> sono soppresse;

e) al comma 1 dell'articolo 7, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 20/1992, le parole <<dagli articoli 3 e 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 3>>;

f) al comma 3 dell'articolo 7, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 20/1992, le parole <<agli articoli 3 e 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 3>>;

g) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

<<Art. 9

(Contributi ai consorzi apistici provinciali per attivita' istituzionali)

1. Le Province concedono ai consorzi apistici provinciali contributi per la realizzazione di programmi di attivita' ricomprendenti una o piu' delle seguenti finalita':

a) corsi di formazione e aggiornamento per apicoltori;

b) conferenze divulgative su argomenti inerenti all'apicoltura;

c) programmi di assistenza tecnica e amministrativa a favore degli apicoltori;

d) studi e ricerche in materia apistica, da

affidare anche a esperti
esterni, ed eventuale divulgazione dei
risultati a mezzo
pubblicazioni;
e) attività' promozionali dirette a una migliore
conoscenza e alla
diffusione e valorizzazione dei prodotti
dell'apicoltura anche
mediante la realizzazione di marchi di tutela.

2. La misura dei contributi non può' superare il 90 per
cento della spesa
riconosciuta ammissibile; su tali contributi viene
accordato un anticipo pari
al 60 per cento.

3. Possono altresì' essere concessi a favore dei consorzi
apistici contributi,
sino al 90 per cento sulle spese di gestione, previa
approvazione di un
preventivo annuale riflettente dette spese.

4. Su tali contributi può' essere accordato un anticipo
pari all'80 per
cento.>>.

ARTICOLO 34

(Modifiche alla legge regionale 15/1991)

1. Alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina
dell'accesso dei
veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo
idrogeologico o ambientale.

Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3),
sono apportate le
seguenti modifiche:

a) al comma 8 dell'articolo 3, come sostituito
dall'articolo 3, comma 1,
della legge regionale 39/1992, le parole <<presso la
tesoreria
regionale>> sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 5, come sostituito
dall'articolo 75, comma 5,
della legge regionale 42/1996, le parole
<<dall'Ispettorato

ripartimentale delle foreste competente per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalle Province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunita' montane>>;

c) al comma 1 dell'articolo 6, come sostituito dall'articolo 75, comma 6, della legge regionale 42/1996, le parole <<Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunita' montane>>;

d) al comma 2 dell'articolo 6, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 39/1992, la parola <<Ispettorato>> e' sostituita dalla seguente: <<ente>>;

e) al comma 5 dell'articolo 6 le parole <<L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'ente emittente>>;

f) al comma 5 bis dell'articolo 6, come aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 39/1992, le parole <<al competente Ispettorato ripartimentale>> sono soppresse.

ARTICOLO 35

(Modifiche alla legge regionale 8/1992)

1. Alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 3 dopo la parola <<concessi>> sono inserite le seguenti: <<dalle Comunita' montane e dalle Province di Trieste e di Gorizia>>;
- b) al comma 1 dell'articolo 7 le parole <<agli articoli 2 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 2>>.

ARTICOLO 36

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 29/1993)

1. L'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), e' sostituito dal seguente:

<<Art. 6

1. L'attivita' di cattura temporanea per l'inanellamento e' autorizzata dalle Province su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 157/1992.

2. L'autorizzazione determina le modalita' di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformita' alle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

3. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.>>.

ARTICOLO 37

(Modifiche alla legge regionale 35/1993)

1. Alla legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei

monumenti naturali e del patrimonio vegetale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

<<3. Ai fini della predisposizione dell'Inventario, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunita' montane trasmettono alla Direzione centrale della Regione competente in materia di risorse forestali, le informazioni di cui al comma 1, relative ai beni da tutelare siti sul proprio territorio.>>;

b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole <<La Direzione regionale delle foreste e dei parchi provvede>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunita' montane provvedono>>.

ARTICOLO 38

(Modifiche alla legge regionale 32/1995)

1. Alla legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 12, come sostituito dall'articolo 20, comma 8, della legge regionale 12/2003, e' sostituito dal seguente:

<<4. Per lo svolgimento dell'attivita' di controllo e certificazione effettuata dagli Organismi riconosciuti a livello nazionale di cui all'articolo 7, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunita' montane sono autorizzate, ove non in contrasto con le disposizioni comunitarie o nazionali, a stipulare

convenzioni annuali con
 gli stessi per concorrere a sostenere le relative
 spese. Le Province e,
 nei territori di rispettiva competenza, le Comunita'
 montane sono inoltre
 autorizzate a concedere aiuti per i controlli dei
 metodi di coltivazione
 biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991
 del Consiglio, del 24
 giugno 1991, relativo al metodo di produzione
 biologico di prodotti
 agricoli e alla indicazione di tale metodo sui
 prodotti agricoli e sulle
 derrate alimentari, fino a un massimo del 100 per
 cento delle spese
 effettivamente sostenute a tale scopo. Tale tasso di
 aiuto puo'
 raggiungere:
 a) il 100 per cento della spesa effettivamente
 sostenuta per i controlli
 svolti sulle aziende agricole totalmente
 biologiche operanti sul
 territorio regionale;
 b) il 70 per cento delle spese effettivamente
 sostenute per le aziende
 miste ricadenti nelle aree di cui alla direttiva
 75/273/CEE del
 Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa
 all'elenco comunitario delle
 zone agricole svantaggiate ai sensi della
 direttiva 75/268/CEE
 (Italia), e nelle aree destinate dal Piano
 urbanistico regionale
 generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di
 tutela ambientale;
 c) il 50 per cento delle spese effettivamente
 sostenute per le aziende
 miste che non ricadono nelle aree di cui alla
 direttiva 75/273/CEE
 ovvero nelle aree destinate dal PURG a parco
 naturale o ad ambito di
 tutela ambientale.>>;
 b) l'articolo 13, come modificato dall'articolo 37,
 comma 3, della legge
 regionale 31/1996, e' sostituito dal seguente:
 <<Art. 13
 (Criteri e modalita' di concessione dei contributi)
 1. Ai produttori agricoli singoli o associati
 conduttori di aziende
 biologiche di cui all'articolo 2, comma 2, viene
 riservata priorita'
 per gli interventi contributivi su opere di
 miglioramento fondiario,
 comprese siepi e alberature, previsti da
 normative comunitarie,
 nazionali e regionali. Analoga priorita' viene
 riservata ai produttori
 agricoli conduttori di aziende biologiche miste
 di cui dell'articolo
 2, comma 3, purché la maggior parte della
 produzione lorda vendibile
 ottenibile provenga da processi produttivi

agricoli biologici.

2. Ai preparatori singoli o associati conduttori di aziende di trasformazione biologica viene riservata priorit  per gli interventi contributivi sulle opere strutturali, di acquisto e miglioramento degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali.>>.

ARTICOLO 39

(Modifica all'articolo 17 della legge regionale 42/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 (Liquidazione di contributi concessi ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 65/1976) della legge regionale 42/1995, le parole <<L'Amministrazione regionale e' autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunit  montane sono autorizzate>>.

ARTICOLO 40

(Modifiche alla legge regionale 25/1996)

1. Alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina

dell'agriturismo)

sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 11, della legge regionale 13/2002, e' sostituito dal seguente:
<<Art. 17

(Incentivi agli operatori agrituristici)

1. Gli incentivi agli operatori agrituristici, nella forma di contributi,

sono concessi dalle Province e, nei territori di rispettiva

competenza, dalle Comunita' montane per i seguenti scopi:

a) il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria degli immobili esistenti e loro pertinenze da destinare

all'attivita' agrituristica;

b) interventi edilizi a strutture agrituristiche in attivita', prive delle caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);

c) l'arredamento e l'attrezzatura dei locali compresi negli immobili destinati ad attivita' agrituristica con esclusione del materiale d'uso per la gestione dell'attivita' stessa;

d) la realizzazione, l'allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

e) la realizzazione di impianti idrici, igienico sanitari, elettrici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti telefonici compresi i relativi allacciamenti necessari per le

finalita' di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) la realizzazione, l'allestimento di piccoli impianti per attivita' ricreative, sportive e culturali;

g) il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica;

h) interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i locali destinati all'agriturismo accessibili alle

persone fisicamente impediti;

i) la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare all'attivita' agrituristica, nonche' l'acquisto della

relativa attrezzatura; sono ammessi anche gli impianti mobili di macellazione;

j) interventi relativi alla predisposizione del natante ai fini dell'attività di pescaturismo, comprese le attrezzature per la sicurezza della navigazione e i mezzi di salvataggio;

k) la realizzazione, l'adeguamento, l'allestimento, incluse attrezzature necessarie, dei locali per le attività di fattorie didattiche a condizione che all'interno dell'impresa agricola ci sia almeno un componente che abbia frequentato il corso di formazione previsto e che l'impresa stessa ottenga l'accreditamento da parte dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) entro un anno dal collaudo delle opere realizzate.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in conformità alla regola concernente gli aiuti <<de minimis>> nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa nei Comuni ricompresi nella direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nella misura massima del 40 per cento nel restante territorio regionale.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 consistono in contributi in conto capitale.

4. Le Province e le Comunità montane devono procedere a idonee forme di pubblicizzazione per gli interventi oggetto di contributo, da attuarsi anche mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio dei Comuni facenti parte dei rispettivi ambiti territoriali di riferimento.>>;

b) al comma 1 dell'articolo 18 le parole <<dagli articoli 16 e 17>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 16>>.

ARTICOLO 41

(Modifiche alla legge regionale 42/1996)

1. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 bis dell'articolo 4, come inserito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/1998, e' sostituito dal seguente:

<<2 bis. Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1:

a) l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversita', nonche' le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e delle spese per l'acquisizione di terreni di particolare pregio naturalistico;

b) le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia di agroambiente, per il perseguimento delle finalita' istitutive del biotopo interessato.>>;

b) il comma 6 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

<<6. Il parco comunale o intercomunale e' gestito dai Comuni singoli o convenzionati ai quali le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere contributi per le spese di gestione nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili.>>.

ARTICOLO 42

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 7/1998)

1. L'articolo 1 della regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), e' sostituito dal seguente:

<<Art. 1

1. La Provincia di Trieste sostiene l'attivita' didattica, educativa e divulgativa svolta dalla Riserva naturale marina di Miramare nel campo della conoscenza e della tutela degli ecosistemi marini dell'alto Adriatico, in quanto sinergica e coerente con le finalita' istituzionali delle Riserve naturali regionali interessanti l'arco costiero della Regione, istituite con la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Amministrazione provinciale di Trieste e' autorizzata a concedere un contributo all'Associazione italiana per il World Wide Fund for nature, quale Ente gestore della Riserva marina di Miramare ai sensi del decreto interministeriale del 12 novembre 1986 (Istituzione della Riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste).

3. Il contributo di cui al comma 2, nella misura dichiarata ammissibile, e' concesso previa presentazione di un programma annuale di attivita' e del relativo preventivo particolareggiato di spesa.>>.

ARTICOLO 43

(Modifica all'articolo 63 della legge regionale 12/1998)

1. Il comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 12/1998, come sostituito dall'articolo 6, comma 48, della legge regionale 1/2005, e' sostituito dal seguente:

<<3. Per le finalita' di cui al comma 1 le Comunita' montane concedono contributi in conto capitale agli enti locali territoriali, alle associazioni riconosciute di comunioni familiari montane, ai consorzi privati, regolarmente costituiti, od organizzazioni similari e alle organizzazioni dei produttori zootecnici fino al 90 per cento della spesa ammessa. I contributi sono concessi, in ordine di priorita' decrescente, a favore di interventi che completano iniziative gia' avviate, a favore di interventi compresi entro i confini di un parco o di una riserva naturale, o connessi con la gestione degli stessi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, a favore di interventi compresi entro i seguenti ambiti malghivi omogenei:

a) per la zona della Carnia: Alto Tagliamento, Basso Tagliamento, Val

Pesarina e Conca di Sauris, Alto Degano e Alto But, Basso Degano e Basso

But, Val d'Incarojo e Val Pontebbana;

b) per la zona del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale: Destra Fella,

Sinistra Fella, Val Raccolana e Val Resia;

c) per la zona del Pordenonese: Meduna Cellina, Piancavallo - Cansiglio.>>.

ARTICOLO 44

(Modifiche alla legge regionale 23/1999)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'articolo 6 le parole <<dal competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti:

<<dalla Provincia>>;

b) al comma 3 dell'articolo 7 la parola <<regionale>> e' soppressa;

c) al comma 1 dell'articolo 8 le parole <<con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<con

provvedimento della Provincia>>;

d) al comma 2 dell'articolo 10 le parole <<del competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti:

<<della Provincia>>;

e) il comma 3 dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente:

<<3. Le Province possono concordare e applicare in modo uniforme eventuali variazioni del calendario di raccolta.>>;

f) al comma 4 dell'articolo 12, le parole <<ed e' rilasciato dalla Direzione regionale dell'agricoltura>> sono soppresse;

g) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:

<<Art. 13

(Delimitazione delle zone vocate alla raccolta)

1. Le Province, avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, provvedono a predisporre una cartografia in scala 1:50.000 per l'individuazione delle zone tartufigole di cui all'articolo 7, quinto comma, della legge 752/1985.>>;

h) l'articolo 14, come modificato dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale 17/2006, e' sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Autorizzazione alla raccolta)

1. Al superamento, con esito positivo, dell'esame di idoneita' di cui all'articolo 12, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSR rilascia ai residenti nel territorio regionale il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme predisposto dalla Regione.>>;

i) l'articolo 15, come modificato dall'articolo 15, comma 5, della legge

regionale 17/2006, e' sostituito dal seguente:

<<Art. 15

(Iniziative finanziate)

1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERS
svolge iniziative volte
all'approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze
tecnico-scientifiche,
nonche' alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio
tartuficolo e
all'incremento della produzione dei tartufi, mediante:

- a) attivita' di ricerca, di sperimentazione, di
assistenza tecnica,
dimostrativa, anche in collaborazione con istituti
universitari, o con i
centri di cui all'articolo 2 della legge 752/1985;
- b) iniziative promozionali, pubblicitarie, informative
e culturali in
materia di tartuficoltura;
- c) attivita' formativa, di qualificazione e di
aggiornamento del personale
tecnico e di quello preposto alla vigilanza.

2. I vivai forestali della Regione possono produrre
piante tartufigene idonee,
per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare
tartufaie coltivate
e per la valorizzazione delle specifiche situazioni
territoriali e ambientali
a vocazione tartufigena.

3. Le Province concedono contributi alle associazioni
micologiche e alle
associazioni dei tartufai che assumono iniziative per la
valorizzazione del
patrimonio tartuficolo e la promozione di corsi di
preparazione alla raccolta
e di addestramento dei cani.>>;

j) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:

<<Art. 16

(Modalita' di finanziamento)

1. La Regione, sulla base di piani annuali presentati
dall'Agenzia regionale
per lo sviluppo rurale - ERS, finanzia fino al 100 per
cento della spesa
prevista le iniziative di cui al comma 1 dell'articolo
15.>>;

k) al comma 1 dell'articolo 17, come modificato
dall'articolo 15, comma 6,
della legge regionale 17/2006, le parole <<dal
Direttore regionale
dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti:
<<dalla Provincia>>;

l) al comma 3 dell'articolo 19, le parole <<Tesoreria
regionale>> sono
sostituite dalle seguenti: <<Tesoreria della
Provincia nel cui territorio
e' stata commessa la violazione>>.

ARTICOLO 45

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 2/2000)

1. All'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 14 e' sostituito dal seguente:

<<14. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunita' montane sono autorizzate a concedere ai Comuni o loro consorzi, nonche' ai consorzi di bonifica e di diritto privato, contributi fino al 100 per cento della spesa necessaria per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali. Per gli interventi riguardanti le strade interpoderali detta percentuale non puo' superare il 98 per cento. L'erogazione dei contributi avviene dando priorit  ai Comuni ad alta densita' agricola.>>;

b) al comma 15 le parole <<Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio delle strutture aziendali della Direzione regionale dell'agricoltura.>> sono soppresse.

ARTICOLO 46

(Modifiche alla legge regionale 15/2000)

1. Alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 1 le parole <<la Regione puo'>> sono sostituite

dalle seguenti: <<le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunita' montane possono>>;

b) al comma 2 dell'articolo 3 le parole <<alla Direzione regionale dell'agricoltura e>> sono soppresse;

c) al comma 1 dell'articolo 4, come da ultimo modificato dall'articolo 8,

comma 3, della legge regionale 17/2006, le parole <<L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale dell'agricoltura, e'

autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunita' montane sono autorizzate>>.

ARTICOLO 47

(Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 21/2000)

1. L'articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>), come modificato dall'articolo 20, comma 9, della legge regionale 12/2003, e' sostituito dal seguente:

<<Art. 21

(Interventi finanziari)

1. Per la realizzazione delle finalita' di cui al presente capo, le Province prevedono la concessione di contributi per i seguenti

interventi:

- a) creazione e posa in opera della specifica segnaletica di cui all'articolo 14;
- b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle <<Strade del vino>>, finalizzati a una informazione specifica sull'area vitivinicola interessata;
- c) realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle <<Strade del vino>>.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a favore dei Comitati di gestione e degli Enti locali nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Le Province coordinano tra di loro e con la Regione i criteri e le modalita' di concessione dei contributi, in particolare per le iniziative che interessano il territorio di piu' di una Provincia. La Regione trasferisce le risorse disponibili, a sostegno dei progetti ammessi a contributo dalle Province.>>.

ARTICOLO 48

(Modifiche alla legge regionale 13/2001)

1. Alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole <<l'Amministrazione regionale accorda>> sono sostituite dalle seguenti: <<le Comunita' montane e le Province di Trieste e di Gorizia accordano>>;
- b) al comma 1 dell'articolo 9, come modificato

dall'articolo 2, comma 1,
della legge regionale 17/2006, le parole
<<L'Amministrazione regionale e'
autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le
Province e, nei
territori di rispettiva competenza, le Comunita'
montane sono
autorizzate>>.

ARTICOLO 49

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale
27/2002)

1. L'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n.
27 (Norme per il
sostegno e il riconoscimento delle associazioni
ornitologiche della regione
Friuli Venezia Giulia), e' sostituito dal seguente:
<<Art. 3
(Contributi alle associazioni ornitologiche regionali)
1. Le Province concedono contributi alle associazioni
ornitologiche iscritte
all'Albo regionale, per il finanziamento di programmi
annuali di attivita'
concernenti le iniziative di cui al comma 2 dell'articolo
1.
2. Le domande di contributo recano in allegato i
programmi annuali di
attivita'.
3. I contributi sono destinati prioritariamente alle
manifestazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), che si siano svolte
per almeno tre anni
consecutivi.>>.

ARTICOLO 50

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 18/2004)

1. L'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Contributi per specie forestali a rapido accrescimento)
1. Le domande di contributo, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge

regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), per l'impianto di specie forestali a rapido accrescimento presentate alle Province e, nei territori di rispettiva competenza, alle Comunità montane, ove non trovino sufficiente copertura finanziaria, possono essere trasferite alla Regione a richiesta del beneficiario e finanziate, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, alle condizioni e con le risorse del Piano di sviluppo rurale della Regione.>>.

ARTICOLO 51

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 18/2004)

1. All'articolo 23 della legge regionale 18/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le Province erogano contributi a favore delle scuole della regione di ogni ordine e grado, al fine di sostenere le spese di noleggio dei mezzi di trasporto necessari per l'accompagnamento di scolari e studenti nelle fattorie didattiche, sino all'80 per cento del costo sostenuto.>>;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

<<2. Per fattorie didattiche si intendono le aziende agricole il cui imprenditore, nell'ambito delle attivita' previste dall'articolo 2135 del codice civile, esercita attivita' culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori. Le fattorie didattiche assumono valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale.>>.

ARTICOLO 52

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 12/2006)

1. Al comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008), le parole <<dell'esercizio 2005>> sono sostituite dalle seguenti:
<<degli esercizi 2005 e 2006>>.

Capo II

Modifiche alla legislazione regionale

in materia di ambiente ed edilizia

ARTICOLO 53

(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 30/1987)

1. All'articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<L'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Amministrazione provinciale>>;
- b) al comma 3, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 13/1998, le parole <<alla Direzione regionale dell'ambiente>> sono soppresse.

ARTICOLO 54

(Modifiche alla legge regionale 52/1991)

1. Alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 103 le parole <<delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'Amministrazione comunale territorialmente competente>>;
- b) al comma 1 dell'articolo 106 le parole <<valutato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici>> sono sostituite dalle seguenti:

<<determinato a cura dell'Amministrazione comunale territorialmente competente>> e le parole <<delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici>> sono soppresse;
c) al comma 2 dell'articolo 107 le parole <<delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici>> sono sostituite dalle seguenti:
<<dell'Amministrazione comunale territorialmente competente>>.

ARTICOLO 55

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 10/1997)

1. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), come da ultimo modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 20/2005, dopo le parole <<i benefici previsti>>, le parole <<dall'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37 e modificato dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29,>> sono soppresse.

ARTICOLO 56

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 5/1997)

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5
(Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), dopo le parole <<raccolta differenziata.>>, le parole <<Nelle more dell'approvazione dei predetti programmi, la quota e' utilizzata dalle Province per la realizzazione di interventi in campo ambientale, sulla base di programmi annuali concordati con la Regione.>> sono soppresse.

ARTICOLO 57

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 13/1998)

1. All'articolo 16 della legge regionale 13/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<L'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Amministrazione provinciale>>;
- b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

<<4. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all'individuazione dei beneficiari, purché l'inizio dei lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di inoltro dell'istanza di finanziamento.>>.

Capo III

Modifiche alla legislazione regionale in materia di energia

ARTICOLO 58

(Modifica all'articolo 31 della legge regionale 46/1986)

1. All'articolo 31 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico), come da ultimo modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 31/1995, al terzo comma, dopo le parole <<utilizzazioni di acque pubbliche>>, le parole <<ed autorizzazioni di impianti elettrici>> sono soppresse.

ARTICOLO 59

(Modifiche alla legge regionale 30/2002)

1. Alla legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 le parole <<non riservate alle Autonomie locali stesse ai sensi della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<non riservate a Province e Comuni>>;
- b) l'articolo 3, come modificato dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 15/2004, e' sostituito dal seguente:
<<Art. 3
(Funzioni delle Province)
1. Le Province, in conformita' con gli indirizzi della programmazione

regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvedono:

- a) al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);
- b) al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano piu' territori comunali della medesima provincia;
- c) al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
- d) al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici.

2. Ai fini del coordinamento del sistema informativo energetico regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 e' trasmessa alla Direzione centrale competente in materia di energia.>>;

c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, in conformita' con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, svolgono le seguenti attivita':

- a) certificazione energetica degli edifici e adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
- b) controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica

412/1993;

c) promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, funzioni in materia di controllo e di uso razionale di energia;

d) individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di

teleriscaldamento e relativi impianti;

e) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 10

megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

f) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e

rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici;

g) autorizzazioni relative alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano

esclusivamente il territorio comunale;

h) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di

capacità fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti.

2. I Comuni, in forma associata o mediante delega alle Province, esercitano le seguenti funzioni:

a) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

b) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici.>>.

Capo IV

Modifiche alla legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale

e urbanistica,

mobilità e trasporto pubblico locale

ARTICOLO 60

(Modifica all'articolo 72 della legge regionale 52/1991)

1. Dopo la lettera s) del comma 1 dell'articolo 72, della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 34/1997 e da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/2001, è aggiunta la seguente:

<<s bis) posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.>>.

ARTICOLO 61

(Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 20/1997)

1. L'articolo 21 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 15/2004, è sostituito dal seguente:

<<Art. 21

(Attività di promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico)

1. La Provincia, al fine di promuovere, incentivare e pubblicizzare il mezzo

di trasporto pubblico e per una migliore fruizione del servizio da parte dell'utenza, svolge le seguenti attività:

a) attiva programmi di promozione attraverso convegni, incontri informativi

con le comunità locali, attività di educazione nelle scuole da

effettuarsi di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, pubblicazione

di periodici o altro materiale informativo utile allo scopo;

b) attua programmi di incentivazione dei seguenti servizi sperimentali di

impatto ambientale contenuto:

1) servizi a chiamata nelle zone a bassa intensità abitativa o per il

trasporto di disabili sensoriali e motori, provvedendo in tal caso

all'eliminazione delle barriere architettoniche, anche con l'installazione di

sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'avvicinamento guidato

delle persone videolese, ipovedenti e ciechi assoluti;

2) servizi a trazione elettrica e ripristino o rimodulazione di quelli su

rotaia per le città capoluogo;

c) adotta programmi di pubblicità integrata.

2. I programmi di pubblicità integrata di cui al comma 1, lettera c), sono

adottati dalle Province secondo schemi omogenei al fine della redazione

dell'orario dei trasporti della Regione Friuli Venezia Giulia.>>.

Capo V

Modifiche alla legislazione regionale

in materia di cultura,

sport e politiche giovanili

ARTICOLO 62

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 68/1981)

1. L'articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), come modificato dall'articolo 120, comma 1, della legge regionale 47/1993, è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Criteri di priorità e strumenti di coordinamento)

1. I contributi sono assegnati con priorità per le iniziative e manifestazioni intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

a) promuovere la diffusione della cultura nel mondo della scuola e del lavoro;

b) favorire, oltre che una autonoma capacità di produzione culturale, la diffusione delle attività culturali più qualificate e dei normali circuiti culturali anche presso le comunità residenti in aree

geografiche periferiche, sfavorite o escluse dai medesimi;

c) favorire il pieno inserimento della regione in una più vasta rete di scambi culturali e scientifici con le regioni circostanti e, in genere, con i paesi europei;

d) incoraggiare, nel settore dello spettacolo e dell'arte, le forme di sperimentazione di particolare rilievo, nonché le iniziative di ricerca, di studio e documentazione realizzate a supporto diretto delle attività di produzione e di distribuzione.

2. La Regione e gli Enti locali titolari di funzioni contributive in materia di cultura assicurano il coordinamento e l'integrazione tra gli interventi da essi attuati negli ambiti di rispettiva competenza, mediante opportune forme di intesa e di concertazione nelle fasi di programmazione, e a tal fine collaborano nell'acquisizione e nella gestione delle informazioni e dei dati attinenti all'offerta e alla domanda di attività culturali nel territorio, allo scopo di poter disporre di elementi di aggiornata conoscenza della situazione del settore culturale nella regione.

3. Per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e la verifica degli interventi finanziari di promozione e sostegno delle attività culturali è istituito il Comitato regionale per le attività culturali, presieduto dall'Assessore regionale alla cultura e composto dai rappresentanti degli Enti

locali che esercitano funzioni contributive in materia di cultura, designati, uno per ciascuna categoria di enti, dal Consiglio delle autonomie locali. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Regione.

4. Con atto di indirizzo della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al comma 3, sono emanate direttive generali in materia di procedure per la programmazione e gestione degli interventi e per la verifica dei risultati conseguiti, nonche' per la raccolta e la gestione dei dati e delle informazioni sulla realta' culturale della regione.>>.

ARTICOLO 63

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 14/1991)

1. L'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), come sostituito dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 1/2000, e' sostituito dal seguente:
<<Art. 6

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione degli assegni di studio previsti ai sensi dell'articolo 3 sono presentate alle Province di residenza.>>.

ARTICOLO 64

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 21/1999)

1. L'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 21 (Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di Mutuo Soccorso), e' sostituito dal seguente:
<<Art. 6
(Concessione di contributi)
1. Le Province, con apposito regolamento, disciplinano i criteri, le priorit  e le modalit  di concessione di contributi, nonche' le modalit  di controllo sulla realizzazione dei programmi e sull'utilizzo delle assegnazioni.>>.

ARTICOLO 65

(Modifiche alla legge regionale 8/2003)

1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al capo I, dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
<<Art. 2 bis
(Coordinamento degli interventi)
1. La Regione e gli Enti locali titolari di funzioni contributive in materia di sport e tempo libero assicurano il coordinamento tra gli interventi da essi attuati negli ambiti di rispettiva competenza, mediante opportune forme di intesa e di concertazione e a tal fine collaborano nell'acquisizione e nella gestione delle informazioni e dei dati attinenti il fabbisogno di strutture sportive e l'attivit  delle associazioni che operano sul territorio. Con norme regolamentari di attuazione, da approvare sentita

la Commissione di cui all'articolo 2, sono dettate disposizioni generali in materia di programmazione, attuazione e verifica degli interventi pubblici di sostegno degli investimenti per impianti sportivi e di promozione delle attività sportive e della educazione alla pratica sportiva.>>;

b) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Contributi per gli impianti sportivi)

1. La Regione e gli enti titolari di funzioni contributive in materia di attività sportive promuovono il potenziamento e l'adeguamento della dotazione di impianti sportivi del territorio mediante interventi a sostegno degli investimenti, realizzati da Comuni singoli e associati, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con Enti locali, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.

2. Per il sostegno degli investimenti di cui al comma 1 e' autorizzata la concessione di:

- a) contributi annui costanti sino a un massimo di anni 10 sulla spesa riconosciuta ammissibile da corrispondersi in misura del 7 per cento del capitale mutuato;
- b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.>>.

Titolo IV

Disposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 66

(Regolamenti)

1. Con regolamento provinciale o comunale sono predeterminati i criteri e le modalita' di concessione degli incentivi da parte delle Province e dei Comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e degli eventuali indirizzi unitari definiti dalla Regione.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, ove compatibili, i regolamenti regionali in vigore nelle singole materie.
3. L'esercizio da parte di Comuni e Province delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 decorre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 68/1981, come sostituito dall'articolo 62, comma 1, della presente legge, per la materia cultura, e dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 65, comma 1, lettera a), della presente legge, per la materia sport e tempo libero.

ARTICOLO 67

(Procedimenti in corso)

1. I procedimenti in corso alla data dell'1 gennaio 2007 relativi alle funzioni conferite e soppresse, che abbiano comportato assunzione di impegni da parte dell'Amministrazione regionale, sono conclusi da quest'ultima in

applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 68.

ARTICOLO 68

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2007, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) lettera a) del numero 3) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette per finalita' istituzionali);
- b) articolo 15 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58 (Modifiche ed integrazioni a norme regionali in materia di agricoltura e foreste);
- c) articoli 11 e 15 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 (Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse);
- d) legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 (Provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica, modifica della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, integrazioni e modifiche della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34);
- e) articoli 6, 7 e 10 della legge regionale 65/1976;
- f) articoli 8, 9, 11, 12 e 13 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36 (Interventi modificativi ed integrativi in materia di edilizia scolastica e di formazione professionale);
- g) legge regionale 3 giugno 1981, n. 33 (Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, concernente provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica);
- h) articolo 24 della legge regionale 34/1981;
- i) articoli da 28 a 33 della legge regionale 68/1981;
- j) articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37 (Modifiche ed integrazioni al Capo I della legge regionale 30

agosto 1976, n. 48
 concernente provvidenze regionali a favore
 dell'edilizia scolastica);

k) commi terzo e quarto dell'articolo 39 della legge
 regionale 29 gennaio
 1985, n. 8 (Legge finanziaria 1985);

l) legge regionale 22 agosto 1985, n. 40 (Interventi
 regionali a favore
 dell'edilizia teatrale);

m) articoli 6 e 17 della legge regionale 34/1987;

n) comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 30
 gennaio 1988, n. 3
 (Legge finanziaria 1988);

o) comma 12 dell'articolo 3 e articoli 4, 6 e 8 della
 legge regionale
 16/1988;

p) legge regionale 12 aprile 1988, n. 19 (Agevolazioni
 particolari per
 l'inserimento dei giovani in agricoltura);

q) comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 11
 maggio 1988, n. 28
 (Variazione al bilancio pluriennale 1988 - 1990);

r) legge regionale 5 giugno 1990, n. 24 (Modificazioni
 ed integrazioni della
 legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente
 <<Agevolazioni
 particolari per l'inserimento dei giovani in
 agricoltura>>);

s) legge regionale 4 settembre 1991, n. 44 (Ulteriori
 modifiche ed
 integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1988, n.
 19, concernente
 <<Agevolazioni particolari per l'inserimento dei
 giovani in
 agricoltura>> - Rideterminazione dell'Unita'
 Lavorativa Uomo - ULU);

t) articolo 114 della legge regionale 52/1991;

u) articoli 2 e 11 della legge regionale 8/1992;

v) commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della legge regionale
 35/1993;

w) articoli 32, 33, 34, 35 e 212 della legge regionale
 28 aprile 1994, n. 5
 (Legge finanziaria 1994);

x) comma 3 dell'articolo 48 e articolo 171 della legge
 regionale 14 febbraio
 1995, n. 8 (Legge finanziaria 1995);

y) articolo 7 della legge regionale 14 febbraio 1995,
 n. 10 (Disposizioni
 concernenti norme integrative, di modificazione e di
 proroga di termini
 di provvedimenti legislativi);

z) legge regionale 17 luglio 1995, n. 29 (Modifiche ed
 integrazioni alla
 legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante <<Norme
 integrative in
 materia di diritto allo studio>> ed all'articolo 78
 della legge regionale
 14 febbraio 1995, n. 8, in materia di diritto allo
 studio), a eccezione
 dell'articolo 4;

aa) articolo 27 della legge regionale 24 luglio 1995,
 n. 31 (Modifiche di

leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale);

bb) articolo 14 e commi 2, 3 e 6 dell'articolo 18 della legge regionale 32/1995;

cc) articolo 49 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

dd) legge regionale 13 novembre 1995, n. 43 (Promozione della diffusione di veicoli elettrici e di veicoli a ridotte emissioni inquinanti);

ee) comma 16 dell'articolo 20 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996);

ff) articolo 19 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

gg) articolo 18 e comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie);

hh) articolo 17 bis della legge regionale 25/1996;

ii) articolo 39 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

jj) commi 4, 5 e 6 dell'articolo 37 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);

kk) articolo 27, comma 2 dell'articolo 28 e articolo 29 della legge regionale 20/1997;

ll) commi da 13 a 16 dell'articolo 9, commi 20 e 21 dell'articolo 16, commi 30 e 31 dell'articolo 23 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);

mm) articolo 2 della legge regionale 7/1998;

nn) comma 1 bis dell'articolo 16 e comma 9 dell'articolo 84 della legge regionale 13/1998;

oo) comma 8 e lettera a) del comma 9 dell'articolo 124 della legge regionale 13/1998;

pp) commi 38, 39 e 63 dell'articolo 5, comma 34 dell'articolo 15, commi 18 e 19 dell'articolo 16 della legge regionale 15

febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);
 qq) articolo 10 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 20/1997 e 13/1998);
 rr) comma 2 bis dell'articolo 3, articoli 4 e 5, commi 4 e 5 bis dell'articolo 7, articoli 8 e 9 della legge regionale 21/1999;
 ss) comma 2 dell'articolo 8, articoli 20 e 21 della legge regionale 23/1999;
 tt) comma 48 dell'articolo 4 e commi 1, 2, 43, 44, 45 e 48 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2000;
 uu) commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza);
 vv) commi 3 e 4 dell'articolo 4 e articolo 5 della legge regionale 15/2000;
 ww) commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);
 xx) comma 49 dell'articolo 3, commi da 24 a 28 dell'articolo 5 e da 37 a 40 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
 yy) articolo 6 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli);
 zz) commi 78, 97, 98 e 99 dell'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2003);
 aaa) comma 12 dell'articolo 7 e comma 10 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
 bbb) comma 5 dell'articolo 62 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico);
 ccc) articolo 5 della legge regionale 27/2002;
 ddd) commi 2 e 3 dell'articolo 14 della legge regionale 30/2002;
 eee) lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli

Venezia Giulia);
 fff) commi da 101 a 109 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
 ggg) articolo 10 della legge regionale 8/2003;
 hhh) comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10
 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia);
 iii) comma 2 dell'articolo 12 e comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
 jjj) articolo 11 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9 (Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti);
 kkk) commi 12, 13 e 14 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
 lll) comma 87 e commi da 166 a 170 dell'articolo 4, comma 67 dell'articolo 5 e comma 49 dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
 mmm) commi 2 e 3 dell'articolo 73 della legge regionale 18/2005;
 nnn) comma 104 dell'articolo 6 e comma 84 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
 ooo) comma 3 dell'articolo 16 e articolo 27 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).

ARTICOLO 69

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalita' previste dall'articolo 3, comma 1, con riferimento agli interventi previsti dagli articoli da 7 a 26, e' autorizzata la spesa complessiva di 14.232.980 euro suddivisa in ragione di 7.116.490 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 nell'ambito dell'unita' previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 1520 (1.1.152.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione <<Trasferimenti di parte corrente agli Enti locali per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali>>.

2. Per le finalita' previste dall'articolo 3, comma 1, con riferimento agli interventi previsti dagli articoli da 7 a 26, e' autorizzata la spesa complessiva di 16.355.900 euro suddivisa in ragione di 8.219.200 euro per l'anno 2007 e di 8.136.700 euro per l'anno 2008 nell'ambito dell'unita' previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

a) 1522 (2.1.232.4.08.27) con la denominazione <<Trasferimenti di parte capitale agli Enti locali per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali>> con lo stanziamento complessivo di 6.141.000 euro suddiviso in ragione di 2.995.500 euro per l'anno 2007 e di 3.145.500 euro per l'anno 2008;

b) 1523 (2.1.232.4.08.27) con la denominazione <<Trasferimenti di parte capitale agli Enti locali per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali - ricorso al

mercato finanziario>> con lo stanziamento complessivo di 10.214.900 euro suddiviso in ragione di 5.223.700 euro per l'anno 2007 e di 4.991.200 euro per l'anno 2008.

3. La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, individua con propria deliberazione le quote degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, da trasferire a ciascun Ente locale e le specifiche finalita'.

4. All'onere complessivo di 30.588.880 euro suddiviso in ragione di 15.335.690 euro per l'anno 2007 e di 15.253.190 euro per l'anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 1 e 2, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci precitati per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:

UPB	Capitolo / limite	Titolo / copertura	anno 2007	anno 2008
3.3.340.2.103	2427	Titolo II / ricorso al mercato finanziario	900.000,00	900.000,00
3.3.340.2.103	2428	Titolo II / ricorso al mercato finanziario	900.000,00	900.000,00
11.6.330.2.3	2843	Titolo II / fondi regionali	325.500,00	325.500,00
11.6.330.1.950	3105	Titolo I / fondi regionali	95.790,00	95.790,00
11.6.330.1.950	3106	Titolo I / fondi regionali	334.800,00	334.800,00

11.6.330.2.133	3120	Titolo II / ricorso al mercato finanziario	400.000,00	400.000,00
11.6.330.1.950	3156	Titolo I / fondi regionali	147.400,00	147.400,00
5.4.350.1.202	3908	Titolo I / fondi regionali	93.000,00	93.000,00
5.4.350.2.211	3938	Titolo II / ricorso al mercato finanziario	232.500,00	0,00
5.5.350.2.217	4017	Titolo II / ricorso al mercato finanziario	2.641.200,00	2.641.200,00
11.6.330.1.412	4274	Titolo I / fondi regionali	46.500,00	46.500,00
8.1.300.1.265	5029	Titolo I / fondi regionali	2.008.000,00	2.008.000,00
8.3.370.1.789	5300	Titolo I / fondi regionali	130.000,00	130.000,00
8.3.300.1.291	5346	Titolo I / fondi regionali	720.000,00	720.000,00
8.3.300.1.291	5440	Titolo I / fondi regionali	1.000.000,00	1.000.000,00
8.4.300.1.310	5545	Titolo I / fondi regionali	400.000,00	400.000,00
8.7.300.2.327	6039	Titolo II / fondi regionali	450.000,00	450.000,00
8.7.300.1.321	6040	Titolo I / fondi regionali	500.000,00	500.000,00
8.7.300.2.327	6042	Titolo II / ricorso al mercato finanziario	150.000,00	150.000,00
8.7.300.1.321	6100	Titolo I /	135.000,00	135.000,00

		fondi regionali		
8.7.300.2.327	6113	Titolo II / fondi regionali	300.000,00	200.000,00
8.7.300.1.321	6166	Titolo I / fondi regionali	180.000,00	180.000,00
8.6.300.1.1356	6168	Titolo I / fondi regionali	651.000,00	651.000,00
11.1.330.2.352	6298	Titolo II / fondi regionali	500.000,00	500.000,00
11.2.330.2.363	6310	Titolo II / fondi regionali	1.000.000,00	1.000.000,00
11.5.330.1.375	6806	Titolo I / fondi regionali	500.000,00	500.000,00
11.5.330.1.375	6807	Titolo I / fondi regionali	60.000,00	60.000,00
11.5.330.1.367	6810	Titolo I / fondi regionali	65.000,00	65.000,00
11.3.330.1.371	6871	Titolo I / fondi regionali	50.000,00	50.000,00
11.5.330.2.442	6994	Titolo II / fondi regionali	170.000,00	170.000,00
11.8.330.2.514	1094/1	Titolo II / fondi regionali	250.000,00	250.000,00
11.1.330.2.352	6293/1	Titolo II / fondi regionali	0,00	250.000,00

5. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, quantifica le risorse da devolvere per ciascun Ente locale. Tali risorse sono allocate con successivo decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie sull'unita' previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del

bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 1540 (1.1.152.2.11.33) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione <<Trasferimenti agli Enti locali per le spese relative al personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi devoluti dalla Regione medesima>>.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico alle seguenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
- b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
- c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
- d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 21/2000, come sostituito dall'articolo 47 della presente legge, fanno carico all'unita' previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6904 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole <<Finanziamento per>> sono sostituite dalle seguenti: <<Trasferimenti alle province per>> e il cui codice di finanza regionale <<1.1.158.2.10.24>> e' sostituito dal seguente: <<1.1.153.2.10.24>>.

8. Al fine di assicurare il costante mantenimento del livello delle prestazioni in relazione alle variazioni del fabbisogno, per il finanziamento della funzione esercitata dalle Province ai sensi dell'articolo 26, comma 3, la Regione puo' disporre stanziamenti integrativi con norme di legge finanziaria o di variazione di bilancio.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 25, della legge regionale 12/2006, come modificato dall'articolo 52 della presente legge, fanno carico all'unita' previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per

gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6894 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione dopo le parole <<spese sostenute nel 2005>> sono aggiunte le seguenti: <<e nel 2006>>.

10. Per l'ulteriore finanziamento degli interventi a favore degli operatori agrituristici ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 25/1996, come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera a), della presente legge, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere la spesa di 301.650,69 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 11.1.330.2.352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 6293 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento e' incrementato di pari importo per l'anno 2006.

11. All'onere di 301.650,69 euro per l'anno 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UPB	Cap.	2006
11.8.330.2.514	1094/limite 1	- 250.000,00
11.1.330.2.350	6296/limite 2	- 51.650,00

intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Formula Finale:

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 novembre 2006.

